



**PROGETTO RIFORMATTIVA**  
**METODI E STRUMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE ATTIVA**  
**DELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*AREA TEMATICA – SEMPLIFICAZIONE*

**Il procedimento telematico di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**  
**Criticità e opportunità**  
**a cura di Riccardo Roccasalva**

**Potenza, 5 luglio 2018**  
**Museo Archeologico Provinciale - Sala Arturo Lacava**

# LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 4 aprile 2012, n. 35**, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (*c.d. Semplifica Italia*).

*L'art. 23 del D.L. ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, volto a disciplinare l'Autorizzazione Unica Ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese.*

## PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- b) l'autorizzazione unica ambientale **è rilasciata da un unico ente**;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, **nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.**

## LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59**, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Il **D.P.R. 59/2013**, adottato su proposta dei Ministri dell'Ambiente, per la PA e semplificazione e dello Sviluppo economico, in attuazione della delega del Semplifica Italia, **disciplina il campo di applicazione e la procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**

La finalità perseguita dal regolamento è la **semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi** previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque **la massima tutela dell'ambiente.**

- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare del 7 novembre 2013, Prot. 0049801:** Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

# LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## NAZIONALE

- Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 (Suppl. Ord. n. 35), è stato adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 59/2013.

*Alle Regioni spetta il compito di adeguare i contenuti del modello adottato in relazione alle normative regionali di settore.*

- D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

*Titolo II - Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi. Art. 4. Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale.*

# LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## REGIONALE

- **Delibera di G.R. Basilicata n. 689 del 22 giugno 2016**, recante le **linee guida regionali** sull'AUA e il **modello unico regionale**
- **Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n. 2**: «Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei comuni dell'ambito unico di Basilicata»
- **La L.R. 8 gennaio 2016 n. 1** istituisce un **unico Ambito Territoriale Ottimale** coincidente con l'intero territorio regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato, confermando l'assetto territoriale già previsto dalla precedente L.R. n. 63 del 23 dicembre 1996.  
Funzioni di governo dei bacini/ambiti  
La L.R. 8 gennaio 2016 n. 1, in attuazione della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4, istituisce un unico ente di governo per il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti denominato Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.), che succede, a far data dal 1 aprile 2016, alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti istituita dall'art. 15 della L.R. 6/2001

# AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

*Che cosa è l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA:* è il provvedimento autorizzativo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce *sette atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale,* che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali.

## VANTAGGI

- **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico (l'AUA è rilasciata da **un unico ente, il SUAP**)
- **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni
- non comporta l'introduzione di maggiori oneri alle imprese.


## È IMPRONTATA:

- a) al **principio di proporzionalità** degli adempimenti amministrativi in relazione alla **dimensione dell'impresa** e al **settore di attività;**
- b) alla **tutela degli interessi pubblici.**

# Alcune principali definizioni

- **AUTORITÀ COMPETENTE:** il Regolamento, all'art. 2 co. 1 lett. b), individua in generale la *Provincia quale Autorità competente* al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, o **diversa autorità indicata dalla normativa regionale**. Il provvedimento è ADOTTATO dalla Provincia e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento RILASCIATO dal SUAP.
- **SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA):** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che intervengono nei procedimenti dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore.
- **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP):** **unico punto di accesso per il richiedente** in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 160/2010. Il SUAP dovrà garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento.
- **GESTORE:** persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.2, co.1, lett. d) del Regolamento).

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi ambientali:





## I titoli abilitativi ambientali

| Art. 3 comma 1<br>D.P.R. 59/2013 | Titolo abilitativo   | Soggetto<br>competente |
|----------------------------------|--|------------------------|
| Lettera a)                       | Scarico in pubblica fognatura  | EGRIB/Comune           |
|                                  | Scarico in corpo idrico superficiale e suolo   | Provincia              |
| Lettera b)                       | Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 D.Lgs. 152/2006)   | Regione                |
|                                  | Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (art. 112 D.Lgs. 152/2006)                                      | Comune                 |
| Lettera c)                       | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006)   | Provincia              |
| Lettera d)                       | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via Generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006)  | Provincia              |
| Lettera e)                       | Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8 legge 447/1995)  | Comune                 |
| Lettera f)                       | Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9 D.Lgs. 99/1992)   | Provincia              |
| Lettera g)                       | Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti (articoli 214 e seguenti D.Lgs. 152/2006) | Provincia              |
| Lettera h)                       | Comunicazione per inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006)                                       | Provincia              |

# AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

## *Ambito di applicazione*

L'art. 1 del Regolamento stabilisce i criteri per l'assoggettamento di un'impresa o di un impianto al procedimento di AUA (...*categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, [...] nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale*)

La Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente, prot. 49801/GAB del 7.11.2013, ha chiarito che *l'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'art. 3, co. 1, del Regolamento.*

Tra i destinatari del procedimento AUA *figurano non solo le piccole e medie imprese ma anche le grandi imprese i cui impianti non sono soggetti al regime dell'AIA.*

## DUBBI INTERPRETATIVI

Sono soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio, gestiti da Enti pubblici (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 59/2013?

UNO DEI COMPITI DELLE REGIONI E' QUELLO DI DEFINIRE IL LIMITE DI ESTENSIONE DELL'AUA.

(es. Regione Campania e Regione Piemonte nelle delibere di adozione AUA hanno precisato che tali tipologie di procedimenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'AUA)

## AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

### *Esclusioni*

Sono esclusi dall'applicazione del D.P.R. 59/2013:

1. **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006)
2. **i progetti sottoposti a VIA** laddove la normativa statale o regionale disponga che tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013). Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'art. 20 (screening) del dLgs. 3 aprile 2006, n. 152, AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. (art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013)
3. **gli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità** (comprende al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto), come i seguenti:

## AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

### *Esclusioni*

- a) procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
- b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008
- c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- d) impianti di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 160/2010

## Per il gestore di un impianto è facoltativa o obbligatoria la richiesta di AUA al posto dei singoli titoli abilitativi?

### Obbligatorietà dell'AUA

L'effetto "sostitutivo" ricollegato dall'ordinamento al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito (l'articolo 23, comma 1, lett. a) del d.l. n. 5/2012 dispone: "*a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale*"), rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa.

**LA REGOLA GENERALE** dell'art. 3, co. 1 (*obbligo di fare richiesta dell'AUA ogniqualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco*) prevede due eccezioni:

- l'art. 3, co. 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni
- l'art.7, co.1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni, anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'AUA

## Per il gestore di un impianto è facoltativa o obbligatoria la richiesta di AUA invece dei singoli titoli abilitativi?

### Obbligatorietà dell'AUA

L'art.10 comma 2 del D.P.R. 59/2013 va interpretato nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, co.1, **salvo che ricorra una delle due citate deroghe**

In tale contesto, è utile precisare che il verbo servile (*può*) utilizzato dall'articolo 10, comma 2, d.P.R. 59/2013 (secondo cui "*l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito*"), lungi dal prescrivere la facoltatività dei passaggi procedurali in cui si articola il nuovo provvedimento autorizzatorio unico, sta piuttosto ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime.

**Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe.**

## AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

### Obbligatorietà dell'AUA

L'AUA va **OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTA** dal gestore dell'impianto/attività nei seguenti casi:

- ❑ nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento, fatte salve le due eccezioni (art. 3 comma 3; art. 7 comma 1);
- ❑ stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
  - allo scadere di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 3 del d.P.R. 59/2013:
    - Autorizzazione agli scarichi di cui alla lettera a);
    - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lett. c);
    - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di cui alla lett. f);
  - quando viene a scadere una comunicazione e l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio; **(si tratta di caso non ricadente nelle citate eccezioni)**

**Il caso dell'impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.**

- al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di richiedere una **modifica sostanziale** che necessiti della presentazione di nuova AUA.

## AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

Il gestore [HA LA FACOLTÀ, E NON L'OBBLIGO](#), di chiedere il rilascio dell'AUA nei casi seguenti:

- alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del D.Lgs. 152/2006) e l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, ancora efficaci e vigenti (cfr. Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'Ambiente);

*L'art. 7, co.1, prevede che è fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite SUAP all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006). Il SUAP trasmette per via telematica l'adesione all'autorità competente. Quindi il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altre autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.*

- quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale.

*Dal combinato disposto dei cc. 1 e 3 dell'art.3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni*

*(art. 3 comma 2) Le Regioni possono estendere l'ambito di applicazione dell'AUA, individuando ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione che in essa possano essere compresi.*



## **AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE**

### **TERMINE ENTRO CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA PRIMA DOMANDA DI AUA**

*La prima domanda di AUA deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10 comma 2)?*

L'articolo 10 comma 2 non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla "scadenza del primo titolo abilitativo"; non indica un apposito termine, lascia aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini specifici.

**Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.**

# Il SUAP e l'Autorità competente in materia ambientale

Il D.P.R. 59/2013 deve essere coordinato con il D.P.R. 160/2010, nello specifico e, in specie, con l'art. 7 del regolamento SUAP.

Il procedimento si svolge su due livelli:

Autorità Procedente (SUAP)

Autorità Competente (Provincia)

- il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale, di cui detiene la responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico, mentre all'autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza, vale a dire l'adozione del provvedimento di AUA.
- Il SUAP coordina le diverse fasi procedurali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico gestito dal SUAP.

*Il provvedimento è **ADOTTATO** dall'Autorità competente e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento **RILASCIATO** dal SUAP*

In particolare, il SUAP deve:

- ricevere dal gestore/richiedente e trasmettere immediatamente in modalità telematica all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
- verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta;
- indire ed eventualmente convocare la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- rilasciare al gestore il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'AUA ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente.

## LINEE GUIDA REGIONALI SULL'AUA

**Delibera di G.R. Basilicata n. 689 del 22 giugno 2016**, con cui si approva anche il modello unico regionale di AUA

- ✓ Anche la **comunicazione di inquinamento atmosferico poco significativo** (art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/2006) rientra tra i titoli compresi nell'AUA, purché l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013
- ✓ Rientrano nell'AUA, tra le tipologie di **scarichi**, le seguenti:
  - scarichi di acque reflue urbane e industriali, domestiche e assimilate alle domestiche (solo gli scarichi su suolo e corpo idrico superficiale) e meteoriche di dilavamento
  - recapitanti sul suolo, sottosuolo e nelle acque superficiali
  - recapitanti in pubblica fognatura
- ✓ procedimenti autorizzativi degli **impianti di depurazione di competenza del S.I.I.** (Servizio Idrico Integrato): **l'EGRIB** emana opportuno provvedimento di voltura in nome e per conto dei Comuni, al fine di delegare il Gestore del S.I.I. (Acquedotto Lucano S.p.A.) a richiedere l'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione di competenza, sollevando i Sindaci da ogni responsabilità derivante dalla corretta conduzione degli stessi

## REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2013

### Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

- ✓ Sono **assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue (art. 7 comma 2):
  - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla **coltivazione del terreno** e/o alla silvicoltura
  - b) provenienti da imprese dedite ad **allevamento di bestiame**
  - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle **lettere a) e b)** che esercitano anche attività di **trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola**, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  - d) provenienti da **impianti di acquacoltura e di piscicoltura** che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  - e) aventi **caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche** e indicate dalla normativa regionale;
  - f) provenienti da **attività termali**, fatte salve le discipline regionali di settore

## REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2013

### Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

- ✓ [Oggi c'è anche il **comma 7-bis dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006**: "Sono altresì **assimilate** alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, **le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari**"]
- ✓ «**Gli scarichi industriali**, compresi quelli rinvenuti dalle imprese di cui all'art. 1 del D.P.R. 227/2011 [MPMI], **sono assimilabili** a quelli domestici se rientrano tra quelle attività indicate nell'allegata **tabella 1** [del D.P.R. 227/2011] e che prima di ogni trattamento depurativo presentano caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del T.U.A. per scarichi in pubblica fognatura» (**art. 7 comma 3**)
- ✓ i titolari degli scarichi che non rientrano esplicitamente tra quelli indicati al predetto art. 7 commi 2 e 3, e che ritengano di poter scaricare in pubblica fognatura acque reflue assimilabili alle domestiche, devono presentare all'Egrib apposita istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche. **Tale istanza di assimilazione non rientra nel procedimento AUA** (**art. 8**)



# **PROCEDIMENTO AUA**

## PROCEDURA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di AUA deve essere presentata dal gestore dell'impianto/attività al SUAP del Comune competente per **via telematica** secondo le modalità previste dall'articolo 5 dell'Allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.

- Il modello unico AUA con i relativi allegati che lo compongono devono essere in formato PDF/A e trasmessi digitalmente («pdf.p7m»)
- Sono validi anche altri formati di firma digitale legalmente riconosciuti.
- I file che compongono la pratica devono essere ricompresi in un unico file compresso, formato "ZIP".

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, **il SUAP mette a disposizione del gestore tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura dell'AUA.** (I riferimenti dell'art. 4, comma 8, d.P.R. n. 59/2013 vanno aggiornati alla luce del d.lgs. n. 33/2013).

## Mancato funzionamento dei dispositivi informatici

### Art. 8 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011

In caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti, **per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti**, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. 445/2000, [il **supporto cartaceo (fax)**].

Entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere **all'invio telematico della copia informatica di ogni documento cartaceo** già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

**Comma 3:** se la segnalazione o l'istanza contengono allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, (dimensione dei *files* eccessiva rispetto alle capacità dell'applicativo informatico o della casella di PEC del SUAP); l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico (CD-ROM, DVD-ROM) firmato digitalmente.

Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.



## PROCEDURA

**RICEVUTA LA DOMANDA** il SUAP procede alla **VERIFICA FORMALE** per dichiarare procedibile l'istanza, provvedendo a verificare:

VERIFICA FORMALE  
DELLA DOMANDA  
DA PARTE DEL  
SUAP

- che i file siano nel formato PDF/A e firmati digitalmente
- che la documentazione tecnica sia:
  - timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionata, purché sia allegato anche il documento di riconoscimento del tecnico
  - firmata digitalmente dal tecnico abilitato
- che sia presente la documentazione richiesta relativa ai singoli procedimenti sostituiti dall'AUA
- che i modelli e gli allegati siano debitamente compilati
- che sia presente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal richiedente
- che sia avvenuto il pagamento dei diritti di istruttoria previsti a favore dei singoli Enti competenti
- che sia stata assolta l'imposta di bollo con PagoPA, in forma virtuale ovvero secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.M. 1° novembre 2011

## IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

### IMPROCEDIBILITÀ

Presenza di una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge.

Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di AUA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

### IRRICEVIBILITÀ

Domanda incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. (Es. completa illeggibilità di un documento, mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori, messaggio proveniente da posta elettronica non certificata, assenza di firma digitale, documenti allegati non salvati nei formati ammessi, mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine o non debitamente compilata, assenza di "Liberatoria del Committente"

- mancato invio del documento di identità personale del committente sottoscrittore della Liberatoria ).

Il Responsabile del SUAP, in questo caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l'irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA.

### INAMMISSIBILITÀ

Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA.

# PROCEDURA

## COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- ✓ Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica *l'Avvio del procedimento* al richiedente.
- ✓ La Comunicazione dell'avvio del procedimento è unica e di competenza esclusiva del SUAP.
- ✓ La Comunicazione di avvio del procedimento deve contenere le informazioni previste dall'art. 8 della legge 241/90

Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

## PROCEDURA

### Trasmissione telematica della domanda e degli allegati

A seguito di esito positivo della verifica formale della pratica:

- il SUAP provvede a trasmettere telematicamente la pratica **all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA)**

#### Modalità di trasmissione

- ✓ I Comuni in delega o convenzionati con la Camera di Commercio si avvalgono, per la trasmissione, delle funzionalità informatiche presenti sulla piattaforma camerale.
- ✓ Prima della trasmissione telematica è importante verificare la dimensione informatica della documentazione. In caso di dimensione eccessiva, il SUAP dovrà provvedere a suddividere la documentazione in varie e-mail, indicando nell'oggetto che si tratta di un invio frazionato.
- ✓ Dalla nota di trasmissione devono evincersi chiaramente gli estremi di ricezione dell'istanza (**data e prot. di ingresso al SUAP**).

## PROCEDURA

### RICHIESTA DI INTEGRAZIONI CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEI TERMINI

L'Autorità competente, riscontrata la necessità di perfezionare la documentazione presentata, entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, lo comunica al SUAP.

Trascorsi i 30 gg. **l'istanza si intende correttamente presentata.**

L'istante è tenuto a perfezionare la documentazione, nei termini assegnati. In caso contrario il SUAP chiude il procedimento e archivia l'istanza, dandone comunicazione all'Autorità competente e agli SCA.

#### Documentazione integrativa

- In via generale, la richiesta da parte della P.A. di documentazione integrativa dovrebbe essere un'eccezione per procedimenti particolarmente complessi.
- Non è documentazione integrativa la documentazione mancante o carente allegata al momento della presentazione della pratica (DOMANDA IRRICEVIBILE).

## PROCEDURA

### **RICHIESTA DI INTEGRAZIONI CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEI TERMINI**

L'Autorità competente raccolte le richieste di integrazioni da parte delle amministrazioni competenti, le trasmette, in un'unica soluzione in modalità telematica al SUAP (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse).

Il Suap provvede ad inoltrare tale richiesta di integrazione documentale al richiedente ai sensi dell'articolo 2, co. 7, L. n. 241 del 1990.

#### **Documentazione integrativa**

- Sospensione dei termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione integrativa da parte del richiedente
- Nei casi in cui è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della Conferenza di servizi.
- I termini ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP che provvede a trasmetterli ai soggetti interessati.
- Decorsi infruttuosamente i termini per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP **chiude il procedimento e archivia l'istanza**, dandone comunicazione all'Autorità competente, ai soggetti competenti e al richiedente.



# **Casistica dei vari procedimenti di AUA**

## PROCEDIMENTI AUA

Si delineano diversi casi a seconda della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi.

A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 4 e 7)

B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 5 e 7)

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMI 4 E 5);

### **A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 4 e 7)**

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, ogni ufficio competente trasmette, per il rispettivo endoprocedimento, l'esito dell'istruttoria (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, etc.) all'Autorità Competente, che adotta l'AUA e la trasmette al SUAP, il quale rilascia con proprio provvedimento l'Autorizzazione al gestore.

*La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.*



## PROCEDIMENTI AUA

### **B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 5 E 7)**

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, l'Autorità competente indice ed eventualmente convoca la Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e sgg. della legge 241/90, coinvolgendo i soggetti competenti in materia ambientale e gli eventuali portatori di interessi.

La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, qualora convocata. Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, l'Autorità competente adotta il Provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP. Il SUAP provvede infine a rilasciare l'AUA al richiedente (art. 4, cc. 5 e 7, del Regolamento).

## PROCEDIMENTI AUA

### **C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMI 4 E 5)**

Nel caso in cui, oltre all'AUA, siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza **il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 e indice ed eventualmente convoca la Conferenza dei servizi**, invitando l'Autorità Competente, i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e gli ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico.

All'esito della conferenza dei servizi l'A.C. adotta l'AUA, raccolti i pareri degli SCA (coordinando eventualmente i soggetti competenti al rilascio dei pareri) e riportando lo svolgimento della Conferenza nel provvedimento adottato.

L'AUA confluisce così nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, che provvede a rilasciare il provvedimento unico di all'art. 7 del d.P.R.160/2010 nei termini previsti dagli articoli 14 e sgg. legge 241/90:

#### **Conferenza semplificata (o asincrona)**

- 90 (pareri) + 5 (istruttoria Suap) + 30 (eventuali integrazioni documentali) + 5 (adozione del provvedimento) giorni se tra gli enti interessati vi sono quelli «sensibili»;
- 45 (pareri) + 5 (istruttoria Suap) + 30 (eventuali integrazioni documentali) + 5 (adozione del provvedimento) giorni negli altri casi.

#### **Conferenza contestuale (o sincrona)**

- 90 giorni dalla prima riunione della conferenza, se tra gli enti interessati vi sono quelli «sensibili»;
- 45 giorni negli altri casi.

## DURATA

La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in 15 anni a far data dal rilascio da parte del SUAP.

## RILASCIO, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

**Linee guida regionali:** «La richiesta di AUA deve essere prodotta entro i termini stabiliti dalle discipline settoriali dei titoli abilitativi in scadenza (ad es. 1 anno prima della scadenza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue non industriali e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Ciò consente, tra l'altro, di beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta da parte degli enti competenti

In ogni caso l'AUA dovrà comprendere tutte le autorizzazioni e i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza del primo titolo il gestore, nel richiedere l'AUA, presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.

Al fine di non aggravare il procedimento, nei confronti sia delle imprese sia delle A.C., si ritiene che, nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutati, l'A.C. fa riferimento alla documentazione già in possesso.

## RILASCIO, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

In tal caso, il gestore non deve presentare nuovamente la documentazione, ma fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.

Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà dell'A.C. valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di istruttoria, un **aggiornamento**, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto.

Tutte le autorizzazioni relative allo scarico delle acque reflue provenienti da depuratori urbani non scadute e in capo ai Comuni saranno volturate dall'EGRIB in favore di Acquedotto Lucano S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato, entro 90 giorni dall'approvazione delle presenti Linee Guida».

## RINNOVO

La domanda di **RINNOVO** dell'AUA deve essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza** all'autorità competente per tramite del SUAP e deve essere corredata dall'apposita documentazione. È possibile fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o le informazioni in esso contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione *fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore*, continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente.

Ciò vuol dire, ad esempio, che «se l'istanza di rinnovo riguarda gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, l'effetto di proroga dell'autorizzazione anche dopo la scadenza della medesima non potrà prodursi, in quanto tale effetto non è contemplato dalla specifica normativa di settore richiamata, cioè l'art. 124».

Qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto.

### FACOLTÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE: IMPOSIZIONE DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.

## Modifica dell'attività

L'art. 2 del D.P.R. 59/2013 definisce le seguenti tipologie di modifiche:

- ✓ **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente (comma 1 lett. f)
- ✓ **modifica sostanziale**: ogni modifica sostanziale ai sensi delle normative di settore, che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (comma 1 lett. g)

In caso di **modifica sostanziale**, il gestore dell'impianto presenta una domanda di AUA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata sia una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di **presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la **modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**

Nel caso in cui l'A.C. non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, si può procedere all'esecuzione della modifica (salvo il caso di modifica sostanziale)

L'A.C. provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e tale aggiornamento **non incide sulla durata dell'autorizzazione**

## Modifica sostanziale attività


- In caso di **modifica sostanziale**, il **gestore dell'impianto** presenta una domanda di Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013.
- L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, nei **trenta giorni successivi alla comunicazione medesima**, ordina al gestore di **presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.
- Nel caso in cui l'A.C. non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, si può procedere all'esecuzione della modifica.
- A.C. provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione in atto** e tale aggiornamento **non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

## Adozione del modello regionale di AUA

Il modello regionale è adeguato alle normative regionali di settore:

- per la parte relativa alla comunicazione delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici si stabilisce, conformemente a quanto previsto dal modello nazionale, di utilizzare la comunicazione, completa o semplificata, in funzione della classe dimensionale degli allevamenti (Allegati C e D della D.C.R. n. 293 del 17.7.2007)
- per la parte relativa alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, si integra quanto previsto dal modello nazionale con quanto già previsto dalla normativa regionale di settore; pertanto, per i limiti di emissione in atmosfera degli inquinanti di particolari tipologie di fasi operative non ricomprese negli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere utilizzati quelli decisi dal CRIAB e approvati con le DD.GG.RR. nn. 3340/1999, 670/2001 e 1054/2005





Procedura AUA nella Conferenza di servizi alla luce delle modifiche apportate, sia alla disciplina generale sia a quella speciale sull'AUA, dal D.Lgs. 127/2016

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

Cosa cambia con il decreto 127?

- ✓ Sostituzione integrale degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/90
- ✓ La conferenza decisoria diventa obbligatoria, quando occorre acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni
- ✓ Accelerazione dei termini procedurali e semplificazione del meccanismo decisorio
- ✓ Principio di proporzionalità: la conferenza si convoca solo nei casi più complessi, o quando non si riesce a chiudere la c.d.s. semplificata

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Sono individuati **due modelli di conferenza decisoria: semplificata e simultanea**, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento in relazione alla complessità della decisione da prendere o all'espressione, da parte degli enti coinvolti, di dissensi o condizioni che richiedono una modifica progettuale
- ✓ **Il modulo ordinario** della c.d.s. decisoria diventa quello **semplificato**: niente più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Si decide al massimo in **45 giorni** (90 giorni se sono coinvolti gli enti preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale)
- ✓ Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (**silenzio-assenso**) **anche se si tratta degli enti c.d. "sensibili"**
- ✓ La conferenza "simultanea", con la riunione, si terrà solo quando è strettamente necessario

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

## La c.d.s. semplificata: modalità di svolgimento

- ✓ La conferenza di **dematerializza**: quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC)
- ✓ È prevista la possibilità per gli enti di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e i documenti utili (**ftp**)

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La conferenza semplificata è indetta **entro 5 giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda
- ✓ Vengono **eliminati così i "tempi morti" di attesa** (30 giorni prima di indire la conferenza), la "corsa a ostacoli" per convocare le riunioni e le conferenze che vanno deserte
- ✓ **La determinazione motivata di conclusione positiva**, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione negativa** della conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata **entro 5 giorni lavorativi**, quando sono stati acquisiti **atti di dissenso che l'amministrazione precedente non ritiene superabili**. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi (**art. 10-bis legge 241/90**)
- ✓ Quando sono acquisiti **atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali**, viene convocata la c.d.s. contestuale, i cui lavori si concludono entro 45 giorni

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

## La conferenza contestuale (o simultanea)

È prevista solo:

- ✓ quando nel corso della conferenza semplificata sono stati **acquisiti atti di assenso o dissenso** che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**
- ✓ nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, d'ufficio o su **richiesta motivata**
- ✓ in caso di progetto sottoposto a **VIA regionale**
- ✓ quando il privato presenta il **progetto definitivo dopo la conclusione della conferenza preliminare**;
- ✓ quando la indice l'amministrazione procedente su **richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante**



# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

## Il rappresentante unico

- ✓ Ciascun ente è rappresentato da un unico soggetto **abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante** la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
- ✓ Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal **Presidente del Consiglio** o, in caso di amministrazioni periferiche, dal **Prefetto**. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione dei suddetti enti ai lavori della conferenza → occorre adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti
- ✓ perciò, in funzione dei vari livelli di governo, occorre inviare comunicazioni e documenti a Prefetto, Presidenza del Consiglio – Dipartimento del coordinamento amministrativo, Regione ed Enti locali + altri enti

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ I lavori della conferenza simultanea convocata a seguito di quella semplificata, si concludono **entro 45 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Se la conferenza simultanea è indetta **in caso di decisioni complesse**, l'ente procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni. I lavori della conferenza si concludono, in questo caso, **entro 45/90 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Anche in questo tipo di conferenza si applica il **silenzio-assenso**

# La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
- ✓ In caso di **approvazione unanime**, la determinazione è **immediatamente efficace**. In caso di approvazione sulla base delle **posizioni prevalenti**, l'**efficacia** della determinazione è **sospesa** se sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 59/2013 (AUA)

- ✓ *modifiche al D.P.R. 59/2013 (AUA) – art. 4: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà.* Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 prevedeva una conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni
- ✓ È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso

### La conferenza per la VIA regionale

- coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006
- la conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale (art. 23 comma 4 D.Lgs. 152/2006)
- termine per la conclusione della conferenza: coincide con quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti e indagini di particolare complessità

### La conferenza per la VIA regionale

La nuova VIA regionale prevede un complesso susseguirsi di fasi procedurali al termine delle quali è previsto lo svolgimento di una conferenza di servizi che si deve svolgere secondo i dettami dell'art. 14-ter della legge 241/1990, con alcune differenze:

- **Durata** della conferenza: **120 gg** in luogo dei max 90 gg
- **Partecipazione obbligatoria del proponente** alle sedute (nel 14ter è facoltativa)
- La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il **provvedimento autorizzatorio unico regionale** e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.
- Resta fermo che **la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA**, adottato in conformità all'articolo 25 commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006

## La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016) *Il coordinamento con le discipline speciali*

- **modifiche alla disciplina del SUAP**: la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa
- **modifiche al D.P.R. 59/2013 – AUA**: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà. È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso
- **modifiche al Codice dell'Ambiente**: le nuove norme introducono disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina della conferenza in caso di VIA regionale
- **modifiche al D.Lgs. 42/2004**: quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, la comunicazione di indizione va fatta sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla precedente), sia al Soprintendente